

ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

QUADERNI DI AGGIORNAMENTO SULLE ENTRATE DEGLI
ENTI LOCALI

INDICE

1. Decreto- Legge Crescita e sviluppo pubblicato su G.U.

(DECRETO-LEGGE del 22 giugno m2012 , n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) (GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n.129) Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012 (Segue il testo nelle parti selezionate ritenute di interesse in particolare l'art. 53).

2. ICI aggiornamenti e sentenze.

(Cassazione n. 10563 del 25/06/2012, Cassazione n. 10090 del 19/06/2012)

3. TARSU - TIA aggiornamenti e sentenze.

(Cassazione n. 10104 del 19/06/2012, TAR NAPOLI n. 3080 del 27/06/2012, Cassazione SS. UU n. 9597 del 13/06/2012)

4. ICP aggiornamenti e sentenze.

(LEGGE 26 aprile 2012 n.44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, Tar Basilicata n. 247 del 24/05/2012;

5. Ingunzione fiscale aggiornamenti e sentenze.

(Consiglio di Stato n. 3412 del 12/06/2012)

6. IMU aggiornamenti.

(Risoluzione - Ministero dell'Economia e delle Finanze - 05/06/2012 , n. 53/E - Comunicato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - 24/05/2012 , n. 69/E)

1. Decreto- Legge Crescita e sviluppo pubblicato su G.U.

DECRETO-LEGGE del 22 giugno 2012 , n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) (GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n.129)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

(Segue il testo nelle parti selezionate ritenute di interesse in particolare l'art. 53)

Art. 4

Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni

All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Art. 6

Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.

2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».

Art. 18

Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il

link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività

previste si fara' fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita'. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato

Art. 53

Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» e' sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;

2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio», sono inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»;

3) dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti»;

4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le previsioni».

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio e' pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;

b) le parole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa per un»;

c) le parole: «dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita'»;

d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni»;

e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza» sono eliminate;

f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralita' di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;

2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorita'»;

3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;

4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in capo alla» sono soppresse.

5) Al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto» sono soppresse;

6) Dopo il comma 35 e' inserito il seguente:

«35-bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».

2. ICI aggiornamenti e sentenze.

Cassazione n. 10563 del 25/06/2012

“in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario	- Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore	- rel. Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello	- Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino	- Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25046-2010 proposto da:

(OMISSIS), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato PERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIBOLDI PIERLUIGI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

(OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che lo rappresenta e difende giusta delibera di Giunta Comunale n. 304 del 29/12/2009 e giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

e contro

(OMISSIS),

- intimata -

avverso la sentenza n. 110/28/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 9/06/2010, depositata / il 23/06/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI; uditi gli Avvocati Persichelli e Riboldi difensori della ricorrente

che si riportano agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che aderisce alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 110/28/10, depositata il 23 giugno 2010, con la quale essa rigettava l'appello della medesima contro l'altra di quella tributaria provinciale, sicchè l'opposizione della contribuente avverso quattro avvisi di accertamento della società (OMISSIS), emessi per conto del Comune di (OMISSIS), e relativi all'Ici per gli anni 2002-05 veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi erano muniti della necessaria motivazione, facendo riferimento alla delibera dirigenziale e ai valori di mercato ricavati anche dagli atti pubblici richiamati, circa quello inerente al vastissimo terreno oggetto di prelievo fiscale, ed avente carattere edificatorio, giusta l'inserimento nel PRG, mentre invece la contribuente non aveva fornito alcuna prova dei suoi assunti. L'ente impositore resiste con controricorso, mentre invece l'(OMISSIS) non si è costituita, e la contribuente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge e vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che l'onere della prova si spostava sull'ente che avanzava la pretesa fiscale, a fronte delle contestazioni della contribuente; nè i rogiti richiamati potevano supportare gli assunti erariali, essendo molto generici e per di più estranei all'oggetto della controversia.

Il motivo è infondato, atteso che in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Infatti tali regolamenti non hanno natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiandosi come mera fonte di presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11171 del 07/05/2010, n. 9135 del 2005).

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norma di legge e vizi di motivazione, giacche il giudice di appello non considerava che i valori disomogenei dell'area in questione erano inferiori, come rilevato dal perito di parte geom. R. nella relazione.

La censura è assorbita, anche se tuttavia è inerente ad una diversa valutazione degli elementi considerati dai giudici di merito, poichè prospetta un inammissibile diverso vaglio del materiale probatorio.

4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norma di legge, in ordine alla non applicazione delle sanzioni. Si tratta all'evidenza di doglianza generica e nuova, perchè non proposta nel precedente grado del giudizio, e pertanto essa è inammissibile.

5. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio nei riguardi del controricorrente, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, mentre non si fa luogo a liquidazione nei confronti della società (OMISSIS), perchè non ha svolto difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 100,00 per esborsi, Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

Cassazione n. 10090 del 19/06/2012

"Preliminarmente va ricordato l'insegnamento di questa Corte che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c.. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum" (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza

della Commissione tributaria che aveva fondato la prova della natura pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato industriale sul mero rilascio della concessione per la costruzione di una recinzione unica intorno al fabbricato ed al terreno edificabile, oggetto della pretesa fiscale)"

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

sul ricorso 21939/2011 proposto da:

COMUNE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCHESI GIANFRANCO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

(OMISSIS), in persona del suo Direttore Generale, (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARLA GIORGIO, GAIDANO FABRIZIO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 45/5/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 5/4/2011, depositata l'08/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO; udito l'Avvocato Petretti Alessio difensore del ricorrente che si riporta agli scritti; udito l'Avvocato Contaldi Gianluca (delega Contaldi Mario) difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti; e presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Il Comune (OMISSIS) ricorre contro (OMISSIS) per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato due avvisi di accertamento ICI emessi rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, relativi ad un' area edificabile di proprietà della (OMISSIS), ritenendo tale area esente dal tributo in quanto pertinenza di un fabbricato, alla cui utilità era destinata come parcheggio. (OMISSIS) e il suo avente causa a titolo particolare. (OMISSIS) resistono con controricorso.

All'esito del deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22.3.12. per la quale entrambe le parti hanno presentato memorie.

Il ricorso del Comune si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, relativo al vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, e art. 817 c.c., in cui il giudice di merito sarebbe incorso qualificando l'area in questione come pertinenza, ancorchè essa non sia funzionalmente e stabilmente destinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, nè sia priva di valore e di potenzialità edificatoria autonoma; in proposito il ricorrente sottolinea come sull'area in questione non risultino apposti vincoli, nè la destinazione urbanistica della stessa abbia subito alcuna variazione, nè lo stato dei luoghi abbia subito alcuna modifica oggettiva che ne sterilizzi la potenzialità edificatoria, nè, infine, il preteso vincolo pertinenziale sia stato menzionato in sede di denuncia ICI. Col secondo motivo, relativo al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente censura che la sentenza gravata abbia ritenuto la natura pertinenziale dell'area in questione sul solo rilievo che la stessa "è delimitata da sbarre che richiamano l'utilizzo a posteggio", trascurando che il fabbricato principale è circondato da altra area scoperta, pur essa destinata a parcheggio, e che l'area in questione, per gli anni oggetto di imposta, aveva un proprio autonomo accatastamento (particella 6808).

Premessa l'infondatezza dell'eccezione dei contro ricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per mancata specifica individuazione dei motivi (apparendo invece le censure del ricorrente sufficientemente delineate sia con riferimento alla violazione di legge che con riferimento al vizio di

motivazione, a nulla rilevando l'identità tra il presente ricorso ed altro proposto contro altra sentenza resa tra le stesse parti sul medesimo argomento) si ritiene che i due motivi di ricorso - che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente - siano manifestamente fondati. Preliminarmente va ricordato l'insegnamento di questa Corte che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c.. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum" (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva fondato la prova della natura pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato industriale sul mero rilascio della concessione per la costruzione di una recinzione unica intorno al fabbricato ed al terreno edificabile, oggetto della pretesa fiscale)";

così Cass. 25027/09, nella cui motivazione, peraltro, si precisa che, come già chiarito in Cass. 19639/09, "a contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area (asseritamente) pertinenziale viene tassata deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità"; conformi, Cass. 22844/10 e Cass. 22128/10, nella quale ultima si precisa altresì che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto aggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poichè, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso".

Tanto premesso in linea di diritto, rileva la Corte che, nella specie, la sentenza gravata ha motivato il proprio convincimento sulla natura pertinenziale (e quindi la non soggezione all'ICI) dell'area in questione sulla scorta di tre rilievi:

- a) la pertinenzialità è dichiarata nell'atto pubblico;
- b) la pertinenzialità è dichiarata nel contraio di locazione;
- c) l'area è delimitata da sbarre che richiamano l'utilizzo a posteggio. I primi due rilievi concernono declaratorie contrattuali e quindi non attengono a quello che la prima delle due massime sopra trascritte definisce il "criterio fattuale", vale a dire la conformazione dello stato dei luoghi; il terzo rilievo attiene alla conformazione dello stato dei luoghi ma, poichè una sbarra di chiusura di un'area è rimovibile ad libitum, non esprime, di per se stesso, quella radicale trasformazione dell'area, idonea a sterilizzare in concreto e stabilmente lo ius edificandi, che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, richiede per poter escludere l'assoggettamento all'ICI di un'area edificabile.

La Commissione Tributaria Regionale ha quindi omesso di accertare:

- a) per un verso, se in concreto lo stato dei luoghi presentasse le caratteristiche a cui i principi di diritto sopra trascritti ancorano il riconoscimento del vincolo pertinenziale ai fini dell'esclusione della soggezione all'ICI: nè, al riguardo, appaiono concludenti le considerazioni svolte nella memoria di parte controricorrente secondo cui l'area in questione avrebbe formato oggetto di opere volte al livellamento del terreno, alla realizzazione di un sottofondo, alla creazione di un sistema di drenaggio e scarico delle acque, giacchè nella sentenza gravata manca appunto qualunque accertamento sulla sussistenza (ed eventuale consistenza) di opere di tal genere;
- b) per altro verso, se per gli anni di imposta per cui è causa il preteso asservimento dell'area in questione al fabbricato adibito a supermercato risultasse evidenziato nella denuncia ICI e valutato ai fini della determinazione del valore imponibile del fabbricato.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

3. TARSU - TIA aggiornamenti e sentenze.

Cassazione n. 10104 del 19/06/2012

"Tale esegesi si fonda sull'affermazione (di portata generale) che "rientra nella competenza dell'autorità portuale e non in quella dei comuni - i quali sono privi anche di ogni potere impositivo in materia di ta.r.s.u. -, l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali". E, correlativamente, che nessun rilievo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, può attribuirsi alla circostanza che il comune abbia svolto di fatto il servizio di raccolta dei rifiuti (qualsivoglia sia la ragione di tale sua attività), giacchè "il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale"

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza

sul ricorso 22523/2010 proposto da:

COMUNE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GROENLANDIA 31, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FUSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CALLIPO GAETANO, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 17.9.2010 e giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

(OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato RIZZO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI, MUNARI FRANCESCO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 12/15/2010 della Commissione Tributaria Regionale di CATANZARO - Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA del 21.4.2010, depositata il 22/04/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI; E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"1. - Il comune di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Calabria, sez. dist. di Reggio Calabria, n. 12/15/2010, che, accogliendo l'appello della contribuente avverso la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento per la Tarsu relativa all'anno 2003.

L'intimata si è costituita con controricorso.

2. - La sentenza ha affermato che, nella specie trattandosi di gestione dei rifiuti in ambito portuale, la relativa attività di smaltimento era sottratta alla competenza comunale, per rientrare, invece, in quella dell'autorità portuale.

Il comune denuncia: (i) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8, L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. c), e D.P.R. 16 luglio 1998, art. 1; (ii) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso; (iii) violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 1, e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 112.

3. - I detti motivi si basano sul presupposto giuridico che il regime desumibile dalle disposizioni richiamate avrebbe natura derogatoria rispetto all'ordinario potere di privativa comunale (in materia di raccolta e

smaltimento dei rifiuti) alla sola condizione che l'autorità portuale proceda effettivamente all'espletamento del servizio.

Così non è in base all'insegnamento di questa Corte sul tema, del quale insegnamento, invero, la sentenza ha fatto corretta applicazione.

A parte la considerazione che dalla sentenza risulta accertato che, in concreto, e in forza di apposita convenzione traente base da una delibera del commissario straordinario dell'autorità portuale, il servizio era stato in effetti espletato da una ditta incaricata a spese della contribuente; e che, in base alle rilevazioni della g.d.f., erano emerse contraddizioni a proposito dell'effettivo svolgimento, invece, del servizio da parte del comune (stante l'incerta ubicazione dei cassonetti nell'area in concessione alla società, e tenuto conto che nessun automezzo comunale era stato autorizzato all'ingresso in quell'area); e a parte, ancora, la considerazione che tutto quanto nel ricorso è dedotto a confutazione di simili circostanze (in modo peraltro assertorio e non autosufficiente) coinvolge la valutazione della quaestio facti riservata al giudice di merito; a parte tutto ciò, resta che l'esegesi delle disposizioni evocate, come risultante dalla giurisprudenza di questa Corte, è contraria a quanto sostenuto dal comune. Tale esegesi si fonda sull'affermazione (di portata generale) che "rientra nella competenza dell'autorità portuale e non in quella dei comuni - i quali sono privi anche di ogni potere impositivo in materia di ta.r.s.u. -, l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali". E, correlativamente, che nessun rilievo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, può attribuirsi alla circostanza che il comune abbia svolto di fatto il servizio di raccolta dei rifiuti (qualsivoglia sia la ragione di tale sua attività), giacché "il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale" (Cass. n. 23583/2009, da cui gli excerpta).

4. - Poiché dunque l'impugnata sentenza si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte, e poiché il ricorso non contiene elementi idonei a determinarne un mutamento, è possibile procedere con trattazione in camera di consiglio ai fini della declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1";

- che il collegio condivide il contenuto della relazione;

- che peraltro reputa di uniformarsi al principio di diritto enunciato da sez. un. n. 19051/2010, così da definire il ricorso con pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza dei motivi;

- che le spese possono essere compensate, ravvisandosi giusti motivi nella oggettività difficoltà della sottostante questione di diritto, non oggetto, all'atto dell'instaurazione della lite, di definitivi arresti giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, sulla relazione del Cons. Dott. Terrusi, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

TAR NAPOLI n. 3080 del 27/06/2012

"Posto che l'obiettivo legislativo primario degli aumenti tariffari consiste nel giungere al conseguimento del pareggio tra il gettito della tassa e il costo del servizio, la determinazione dell'aumento generalizzato della tariffa è adeguatamente motivata dall'esigenza di perseguire la copertura del servizio in questione (cfr. Cons. St., sez. V, 21/11/2003, n. 7515). 3.2. Per il resto, la deliberazione commissariale impugnata non apporta modificazioni alle classi di contribuenza stabilite nell'art. 11 del Regolamento comunale sulla TARSU. Pertanto risultano palesemente tardive le contestazioni ora dedotte contro tale disposizione, nella parte in cui stabilisce l'originaria classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Né le suddette contestazioni sono ammissibili nei confronti dei provvedimenti successivi di adeguamento tariffario, che non valgono a rimettere in termini l'interessato per l'impugnativa contro determinazioni ormai consolidate".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2010, proposto da:
(OMISSIS) , rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Pasquariello, con domicilio eletto presso lo

studio dell'avv. Stefania Laperchia in Napoli, viale Augusto n. 9;

contro

Comune di (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Santonastaso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Cagnazzi in Napoli, via Nicola Nisco n. 11;

per l'annullamento

della delibera commissariale n. 97 del 7/5/2009 recante la rideterminazione dei costi d'esercizio e l'approvazione delle tariffe t.a.r.s.u. per l'anno 2009, nella parte in cui fissa la tariffa della classe di contribuenza della categoria XVII per l'attività di produzione di pizze surgelate, unitamente alla lavorazione strutture metalliche, filati, inchiostri stampati, ferro, verniciatura industriale, piombo secondario, bulloneria e dadi, costruzione e montaggio impianti industriali; nonché degli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di (OMISSIS)

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso notificato il 16/4/2010, la società (OMISSI), impresa di produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati, proponeva l'impugnativa in epigrafe contro gli atti regolanti la TARSU a seguito della notifica di una cartella di pagamento di euro 94.690,88, comportante il raddoppio della tassa in questione dagli originari euro 10,08 a metro quadrato di superficie, ad euro 19,96 per la categoria di contribuenza XVII nella quale la produzione di pizze surgelate è associata alla lavorazione di strutture metalliche, filati, inchiostri stampati, ferro, verniciatura industriale, piombo secondario, bulloneria e dadi, costruzione e montaggio impianti industriali.

Il Comune di (OMISSIS) si costituiva in giudizio resistendo all'impugnativa.

DIRITTO

1. Nel merito la società ricorrente deduce che:

- l'art. 11 del Regolamento comunale relativo alla TARSU, nel richiamare la nuova classificazione dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sarebbe in contrasto con l'art. 68 del d. lgs. n. 507 del 1993, in quanto l'attività di produzione di pizze surgelate non sarebbe omogenea rispetto a tutte le altre contemplate nella stessa XVII categoria;

- la tassazione operata sarebbe illogica ed ingiusta;

- l'attività di pastificio, inserita nella XVIII categoria, sarebbe maggiormente in linea con quella svolta dalla ricorrente e sarebbe assoggettata ad una tariffa di euro 1,91 a metro quadro, a fronte del carico di euro 19,96 stabilito per la XVII;

- l'aumento della tariffa non sarebbe assistito da idonea motivazione e da adeguata istruttoria sui dati e sulle circostanze rilevanti a livello locale, nonché sulle modalità di applicazione dei parametri;

- la tariffazione sarebbe irragionevole nella parte in cui accomuna opifici industriali tra loro dissimili per effettiva quantità e qualità di produzione dei rifiuti; le scelte dell'amministrazione non sarebbero sorrette da studi e indagini, nonché da motivazione.

2. Sull'argomento la difesa del Comune resistente obietta che:

- l'approvazione del regolamento TARSU, nel quale sono stabilite (all'art. 11) le classi di contribuenza, comprendendo la produzione di pizze surgelate nella XVII categoria, risalirebbe alla delibera consiliare n. 18 del 28/2/1998, all'epoca adottata a seguito di compiuta istruttoria; con la citata deliberazione il Comune avrebbe attuato l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani;

- già nel 2005 la società ricorrente avrebbe contestato, innanzi al giudice tributario, le cartelle di pagamento della TARSU per l'anno 1999 (cfr. CTP Caserta, n. 206/17/2006), per cui la classificazione in questione era certamente nota all'interessata e le attuali contestazioni sarebbero tardive; peraltro, con la nota comunale n. 14800 dell'11/7/2000, sarebbe stata notificata alla società interessata la categoria tariffaria applicata;

- la deliberazione commissariale n. 97 del 7/5/2009 si limiterebbe a modificare le aliquote della TARSU, adeguandole agli attuali costi dei servizi, senza incidere sui rapporti tra le varie categorie;

- la società ricorrente avrebbe fruito di riduzioni tariffarie in relazione all'avvio a recupero di parte dei rifiuti;

- comunque l'amministrazione avrebbe determinato la regolamentazione tariffaria sulla base di una preventiva mappatura della quantità e qualità dei rifiuti prodotti sul territorio;

- la delibera impugnata sarebbe assistita dalla relazione istruttoria del dirigente comunale.

3.1. Al riguardo giova premettere che, in base all'art. 7 del decreto legge n. 61 del 2007 ed all'art. 33 del decreto legge n. 248 del 2007, i comuni della regione Campania sono tenuti ad adottare iniziative urgenti per assicurare, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA), misure tariffarie per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Tale disposizione ha un contenuto precettivo direttamente vincolante, prescrivendo di ottenere un gettito corrispondente agli oneri del servizio di gestione dei rifiuti ed escludendo che i relativi costi possano essere fronteggiati altrimenti con l'utilizzo di altre poste di bilancio.

Nel contempo non risulta che la delibera ora impugnata abbia modificato le tariffe nei loro elementi costitutivi e parametrici, ma si è limitata ad aumentare, in maniera generalizzata e secondo un criterio sostanzialmente proporzionale, gli importi precedenti, in misura tale da conseguire l'integrale copertura degli costi complessivi del servizio.

Gli elementi contabili posti a sostegno della determinazione sono sufficientemente dimostrati nella relazione istruttoria del responsabile del settore.

Posto che l'obiettivo legislativo primario degli aumenti tariffari consiste nel giungere al conseguimento del pareggio tra il gettito della tassa e il costo del servizio, la determinazione dell'aumento generalizzato della tariffa è adeguatamente motivata dall'esigenza di perseguire la copertura del servizio in questione (cfr. Cons. St., sez. V, 21/11/2003, n. 7515).

3.2. Per il resto, la deliberazione commissariale impugnata non apporta modificazioni alle classi di contribuenza stabilite nell'art. 11 del Regolamento comunale sulla TARSU.

Pertanto risultano palesemente tardive le contestazioni ora dedotte contro tale disposizione, nella parte in cui stabilisce l'originaria classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Né le suddette contestazioni sono ammissibili nei confronti dei provvedimenti successivi di adeguamento tariffario, che non valgono a rimettere in termini l'interessato per l'impugnativa contro determinazioni ormai consolidate.

3.3. È appena il caso di soggiungere che le questioni concernenti l'applicazione dei parametri di classificazione per il calcolo della tassa a carico della ricorrente esulano dall'ambito del presente giudizio nonché dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

4. In conclusione, l'impugnativa in esame si palesa in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attese le peculiarità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) dichiara in parte l'inammissibilità ed in parte l'irricevibilità del ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 GIU. 2012.

Cassazione SS. UU n. 9597 del 13/06/2012

“La controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, perchè soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata” (Cass. S.U. ord. 28 gennaio 2011, n. 2064)”

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo

- Primo Presidente f.f. -

Dott. PREDEN Roberto	- Presidente di sez. -
Dott. SALVAGO Salvatore	- Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi	- Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore	- Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni	- Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta	- Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe	- Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
ordinanza

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 43, presso l'avv. Prof. D'AYALA VALVA Francesco, che, unitamente all'avv. Vittorio Guidetti, la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

(OMISSI) in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio tra e parti pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza R.G.R. 663/10; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio de 22 maggio 2012 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta; preso atto che nessuno è presente per le parti; preso atto che il P.M. non ha proposto osservazioni alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

FATTO E DIRITTO

1. - E' proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione all'azione di restituzione dell'IVA corrisposta nell'ultimo decennio dall'OMISSIS sulle fatture recanti l'addebito della TIA, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, gestito su affidamento del Comune di Piacenza dalla società concessionaria ricorrente. L'ente (OMISSIS) non si è costituita in giudizio.
2. L'azione è stata proposta dall'ente (OMISSI) innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, la cui giurisdizione è contestata dalla società concessionaria ricorrente in favore del giudice ordinario.
3. Il ricorso concerne una questione sulla quale queste Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio, che deve essere ribadito: "La controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, perchè soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata" (Cass. S.U. ord. 28 gennaio 2011, n. 2064).
4. Va dichiarata, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti innanzi al giudice competente per valore e per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al giudice competente per valore e per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

4. ICP aggiornamenti e sentenze.

LEGGE 26 aprile 2012 n.44 (in Suppl. ordinario n. 85 alla Gazz. Uff., 28 aprile 2012, n. 99). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (In riferimento alla presente legge vedi: Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2012 n. R.U.62488). Modificazioni

apportate in sede di conversione al D.L. 16 del 2/03/2012

16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere».

TAR BASILICATA n. 247 del 24/05/2012

“l'art. 23, comma 7, D.Lg.vo n. 285/1992 prevede l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e del concessionario dell'autostrada esclusivamente per le insegne di esercizio, ma esclude espressamente il rilascio dell'autorizzazione per le insegne pubblicitarie. Da quest'ultima norma si evince che le insegne di esercizio hanno la finalità di individuare il punto di accesso dell'impresa e possono essere autorizzate soltanto se non pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale, mentre, al contrario, se le insegne di esercizio assumono le caratteristiche di insegne di tipo pubblicitario non possono essere autorizzate”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2008, proposto dalla (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Diomede e Vincenzo Savino, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via del Gallitello n. 177;

contro

ANAS S.p.A. (ora Ente Nazionale per le Strade S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici ope legis risulta domiciliata;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 14500 del 5.8.2008, con il quale il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell'ANAS di Potenza hanno respinto formalmente l'istanza di autorizzazione all'installazione di un'insegna sullo stabilimento della società ricorrente, presentata dalla ricorrente il 16.4.2007;

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente al rilascio dell'autorizzazione della predetta insegna;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ANAS S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Rosa Di Camillo, su delega dell'avv. Vincenzo Savino, per la parte ricorrente, e Domenico Mutino, per l'Amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente esercita l'attività commerciale dal 1977 nell'Area Industriale di Tito Scalo: lo stabilimento industriale si trova all'altezza del Km. 39,650, parallelamente al lato destro ed ad una distanza di 35 m. dall'Autostrada Sicignano-Potenza, e sul tetto di tale stabilimento risulta da molto tempo installata un insegna luminosa, lunga 14 m. ed alta 1,5 m., recante la dicitura "Omissis arredamenti" con le lettere di colore giallo e lo sfondo di colore azzurro.

In data 2.3.2007 la polizia Stradale di Potenza irrogava alla società ricorrente la sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 23, comma 13 bis, D.Lg.vo n. 285/1992 nella misura minima di 4.144,00 €: tale sanzione è stata impugnata dalla società ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di Potenza ed il relativo giudizio risulta tuttora pendente.

Con istanza del 16.4.2007 la società ricorrente chiedeva all'ANAS di Potenza il rilascio dell'autorizzazione (in sanatoria) all'installazione della suddetta insegna, specificando anche che "le lettere luminosa

avevano una potenza di circa 140 Watt per metro quadrato”.

Con nota prot. n. 6815 del 14.4.2008 il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell'ANAS di Potenza ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 comunicavano alla ricorrente che la predetta istanza del 16.4.2007 non avrebbe potuto essere accolta, in quanto l'insegna non rispettava l'art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, poiché, “così come ubicata”, rivestiva “connotazione prettamente pubblicitaria, arrecando disturbo visivo agli utenti” dell'Autostrada Sicignano-Potenza, “tale da distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” (con tale nota l'ANAS invitava la ricorrente a presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni).

Con nota del 26.4.2008 la società ricorrente, oltre ad eccepire il silenzio assenso formatosi ai sensi dell'art. 53, comma 5, DPR n. 495/1992, deduceva che si trattava di un'insegna di esercizio, conforme agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 DPR n. 495/1992.

Con provvedimento prot. n. 14500 del 5.8.2008 il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell'ANAS di Potenza respingevano formalmente l'istanza di autorizzazione all'installazione dell'insegna sopra descritta, presentata dalla ricorrente il 16.4.2007, in quanto tale insegna non risultava conforme all'art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, poiché, “così come ubicata”, rivestiva “connotazioni prettamente pubblicitarie, arrecando, inoltre, disturbo visivo agli utenti che percorrono l'Autostrada, distraendone l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” (con tale provvedimento veniva anche ingiunto alla ricorrente di rimuovere entro 30 giorni la citata insegna).

Tale provvedimento prot. n. 14500 del 5.8.2008 è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 6.10.2008), deducendo la violazione dell'art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, degli artt. 47, comma 1, e 53, comma 5, DPR n. 495/1992, l'eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, motivazione inesistente, erronea e/o insufficiente e travisamento dei fatti (al ricorso è stata allegata la Sentenza Giudice di Pace di Potenza n. 5 dell'8.1.2008, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso la sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 23, comma 13 bis, D.Lg.vo n. 285/1992 dalla OMISSIS srl, che aveva installato un'insegna senza autorizzazione dell'ANAS, qualificando tale insegna come di esercizio ed evidenziando che l'ANAS non si era ancora pronunciata sulla relativa istanza di autorizzazione; con tale ricorso è stata pure chiesto il riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione della predetta insegna).

Si costituiva in giudizio l'ANAS, la quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza Pubblica del 19.4.2012 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, in quanto il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un'insegna, visibile da un'Autostrada, costituisce esercizio di un potere discrezionale di valutazione tecnica in merito all'impatto e/o ai riflessi del mezzo pubblicitario sulla sicurezza della circolazione stradale, per cui la posizione giuridica del ricorrente assume la configurazione dell'interesse legittimo, la cui tutela ai sensi dell'art. 103 Cost. spetta alla cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Pertanto, risulta, in ogni caso, inammissibile la domanda della ricorrente, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'insegna di cui è causa.

Nel merito il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, attesocchè l'art. 23, comma 7, D.Lg.vo n. 285/1992 prevede l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e del concessionario dell'autostrada esclusivamente per le insegne di esercizio, ma esclude espressamente il rilascio dell'autorizzazione per le insegne pubblicitarie.

Da quest'ultima norma si evince che le insegne di esercizio hanno la finalità di individuare il punto di accesso dell'impresa e possono essere autorizzate soltanto se non pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale, mentre, al contrario, se le insegne di esercizio assumono le caratteristiche di insegne di tipo pubblicitario non possono essere autorizzate.

Dai rilievi fotografici contenuti nella Relazione tecnica, allegata al ricorso, risulta che l'insegna, oggetto della controversia in esame:

- 1) poggia su 10 pali di acciaio, installati sul tetto dello stabilimento industriale della società ricorrente, il quale risulta composto dal solo piano terra;
- 2) si trova ad oltre un metro dal tetto del predetto stabilimento;
- 3) ed occupa quasi tutta la superficie del tetto del citato stabilimento.

Da tali caratteristiche si ricava agevolmente che l'insegna di cui è causa non è una normale e/o semplice insegna di esercizio, che consente alla clientela di individuare il punto di accesso ai locali commerciali, ma svolge una funzione promozionale dell'attività imprenditoriale della ricorrente ed assume essenzialmente e/o prevalentemente carattere pubblicitario, tenuto pure conto che l'accesso ai locali commerciale non poteva avvenire direttamente dall'Autostrada (per una fattispecie analoga, in cui l'insegna era stata

collocata sul tetto di uno stabilimento industriale cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3782 del 28.6.2007, la quale ha riformato la Sentenza Sez. III TAR Veneto n. 1645 del 3.5.2002, citata dalla ricorrente).

Comunque, l'ANAS di Potenza ha anche ritenuto con una valutazione discrezionale, non manifestamente irragionevole, che l'insegna di cui è causa arreca disturbo visivo agli utenti dell'Autostrada, potendone distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Per completezza va, altresì, precisato che il decorso del termine di 60 giorni, previsto dall'art. 53, comma 5, DPR n. 495/1992 per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'installazione di un'insegna visibile da un'Autostrada, non consuma il potere dell'Ente proprietario o del concessionario dell'Autostrada di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione, ma consente al richiedente di proporre l'azione giurisdizionale ex art. 21 bis L. n. 1034/1971.

Inoltre, va evidenziato che, nella specie, non si è formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 L. n. 241/1990, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005, in quanto il 4° comma dell'art. 20 L. n. 241/1990 esclude espressamente la formazione del silenzio assenso con riferimento agli atti e procedimenti relativi, tra l'altro, alla pubblica sicurezza ed alla pubblica incolumità, per cui nella specie non si è formato alcun silenzio assenso, poiché il procedimento in commento, essendo attinente alla sicurezza della circolazione stradale, rientra senz'altro nell'ambito oggettivo delle materie della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Tenuto conto che l'art. 47, comma 1 DPR n. 495/1992 definisce in modo generico il concetto di insegna di esercizio, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012

5. Ingunzione fiscale aggiornamenti e sentenze.

Consiglio di Stato n. 3412 del 12/06/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10345 del 2008, proposto da:

(OMISSIS) sr.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore, rappresentato e difeso dagli avv. Nino Paolantonio, Giancarlo Tittaferante, Andrea Luccitti, con domicilio eletto presso Nino Paolantonio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comune di (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio eletto presso Costantino Greco in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 71;

sul ricorso numero di registro generale 10347 del 2008, proposto da: (OMISSIS) srl in Liquidazione in persona del suo liquidatore, rappresentato e difeso dagli avv. Nino Paolantonio, Giancarlo Tittaferante, Andrea Luccitti, con domicilio eletto presso Nino Paolantonio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

(OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio eletto presso Costantino Greco in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 71;

per la riforma

Quanto al ricorso n. 10345 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Sez. Staccata Di Pescara n. 00922/2008, resa tra le parti, concernente la debenza degli oneri di costruzione per la realizzazione di un complesso edilizio

Quanto al ricorso n. 10347 del 2008: della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Sez. Staccata Di Pescara n.

00924/2008, resa tra le parti, concernente pagamento degli oneri di costruzione per la realizzazione di

un complesso edilizio.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons.

Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Nino Paolantonio e

Patrizia Tracanna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con DM 21/12/1994, il Ministero Lavori Pubblici approvava un bando relativo a programmi di riqualificazione urbana, indirizzato ai Comuni. Individuati gli ambiti di possibile intervento e le procedure da seguire, il Comune di OMISSIS indicava procedura concorsuale per la selezione delle proposte di intervento e, in esito alla stessa, con deliberazione n. 122 del 30/12/1995, approvava il "programma di riqualificazione urbana" ricomprensivo, per quanto qui rileva, anche la "realizzazione di un complesso edilizio sul prolungamento di via Pescara", in accoglimento della proposta presentata dalla OMISSIS S.r.l. (odierna appellante).

Con atto d'obbligo del 7/1/1998 quest'ultima si impegnava a realizzare tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, ed a cederle gratuitamente, unitamente alle aree su cui esse insistevano, "a scomputo degli oneri concessori, di cui all'art. 3 legge n.10/77, come previsto dalla lett. B) dell'art. 8 all. A al DM 21/12/1994 e salvo conguaglio finale a favore dell'Amministrazione".

Intervenuta la sottoscrizione dell'accordo di programma con il Ministero Lavori Pubblici, il Comune di Chieti provvedeva al rilascio, in favore della OMISSIS sr.l., della concessione edilizia n. 20402/2756 avente ad oggetto "la costruzione di un complesso edilizio avente destinazione ad edilizia residenziale pubblica". Il provvedimento rinviava, per la quantificazione degli oneri concessori, all'atto d'obbligo ed alla convenzione da stipulare. Quest'ultima era stipulata in data 23 dicembre 2002: a mezzo della stessa la parte privata si obbligava, ad eseguire le opere di urbanizzazione già elencate nell'atto d'obbligo, nonché "ai fini di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad applicare agli alloggi da realizzare nell'ambito dell'intervento,.....un costo medio di cessione non eccedente la misura di Euro. 1025,43 p34 metro quadro....".

Seguiva un ulteriore permesso di costruire in variante, ed infine, l'ordinanza 415/2007 con la quale il Comune di Chieti ordinava al titolare del permesso di costruire il pagamento di ulteriori Euro. 91.537,67, a titolo di costo di costruzione, oltre Euro. 10.178,67 di interessi legali.

In data 25 febbraio 2008, la società OMISSIS s.r.l., concessionaria per la riscossione tributi, notificava ingiunzione di pagamento.

Entrambi i provvedimenti erano impugnati dinanzi al TAR Abruzzo - sez. Pescara, che decideva con le sentenze in epigrafe indicate. Avverso le stesse è ora proposto appello.

DIRITTO

La vicenda contenziosa si innesta nel programma di riqualificazione urbana adottato dal Comune di OMISSIS, ed investe, quanto ai profili di diritto, la possibilità di scomputo della quota di contribuzione legata al costo di costruzione (oltre che di quelle relativa agli oneri di urbanizzazione) in favore del titolare del permesso di costruire che proceda direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, avuto riguardo al quadro normativo primario e, nel caso di specie, agli atti autoritativi e convenzionali intervenuti nella sequenza procedimentale che ha condotto al rilascio dei titoli abilitativi.

La prima pronuncia gravata ha ad oggetto la legittimità della determinazione con la quale sono calcolati gli oneri concessori; la seconda, la conseguente ingiunzione fiscale che, sulla base di quel titolo, ha dato esecuzione alla pretesa.

Il giudice di prime cure ha in proposito affermato che mentre gli "oneri d'urbanizzazione" attengono ad opere da fare, con un impegno diretto di materiale e lavoro aggiuntivo, il "costo di costruzione" è nozione distinta che ha a parametro la nuova costruzione in ragione della ricchezza che essa realizza in capo al beneficiario. Sul piano negoziale ha contestualmente rilevato, con specifico riferimento al caso deciso, che l'atto d'obbligo stabiliva la realizzazione diretta delle sole opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, con l'aggiunta di opere viarie e ciò in linea con la delibera n. 122/1995 che espressamente aveva previsto lo scomputo dei soli oneri di urbanizzazione "fermo restando la corresponsione della quota di contributo dovuta a titolo di costo di costruzione". Quanto alla censura avente ad oggetto l'incompetenza del Collegio di Vigilanza, che aveva espresso parere nel senso della non computabilità del costo di

costruzione, il giudice di prime cure ha osservato come il citato organismo fosse competente sulla corretta e tempestiva attuazione dell'accordo di programma e che, comunque, trattavasi di parere previsto in sede di concessione edilizia, richiesto dall'assessore, che l'Amministrazione ha fatto proprio con presa d'atto nel provvedimento decisorio (cfr. sentenza n. 922/08).

In ordine all'ingiunzione fiscale finalizzata al recupero delle somme e parimenti impugnata con autonomo ricorso, il giudice di prime cure, respinte le censure di illegittimità derivata, ha sostenuto l'utilizzabilità dell'ingiunzione in luogo dell'ordinaria iscrizione a ruolo, l'irrilevanza dei vizi formali denunciati dal ricorrente (indicazione, nella premessa dell'ingiunzione, della definitività ed incontestabilità dell'atto presupposto, invece all'epoca insussistente) ed infine, la debenza degli interessi ad un tasso superiore a quello legale, nonché delle spese di riscossione (cfr. sentenza n. 924/08).

Trattandosi della medesima vicenda, gli appelli possono essere riuniti e congiuntamente trattati.

A. In ordine al gravame avente ad oggetto la sentenza 922/08.

Secondo l'appellante la prima sentenza sarebbe erronea perché: 1) non avrebbe adeguatamente valutato il tenore e la ratio dell'art. 8 dell'allegato al DM 21 dicembre 1994. Il riferimento allo scomputo degli oneri concessori, che ivi era contemplato, ricomprenderebbe indistintamente sia la componente relativa agli oneri di urbanizzazione sia quella relativa al costo di costruzione. In tal senso deporrebbe il generico ed omnicomprensivo rinvio dell'art. 8 lett. b) cit., all'intero art. 3 della legge 10/77 (ora art. 16, comma 3, dPR 380/2001), sia il tenore dell'art. 7 della legge 10/77 in tema di edilizia convenzionata, categoria quest'ultima nella quale sarebbe sussumibile l'intervento alla luce della convenzione stipulata; l'iniziale deliberazione comunale posta a base del procedimento, risulterebbe inoltre superata dall'accordo di programma e dall'atto d'obbligo, richiamato dalle concessioni edilizie rilasciate; in ogni caso l'erroneità della sentenza deriverebbe dal non aver - il giudice di prime cure - considerato che a mezzo dell'atto d'obbligo e della successiva convenzione, la 3 S S.r.l si era obbligata ad eseguire opere nonché a cedere aree, ulteriori rispetto a quelle corrispondenti al solo scomputo degli oneri di urbanizzazione, con conseguente configurabilità di una datio in solutum, non vietata dalla normativa vigente anche ove si accedesse ad una lettura restrittiva della stessa;

2) Sarebbe erroneo anche il capo della sentenza relativo alla competenza del Collegio di vigilanza che ha espresso parere sulla questione della scomputabilità, atteso che il parere espresso non potrebbe sussumersi nell'ambito dell' "attuazione dell'accordo di programma" (perimetro fissato dall'art. 34 comma 7 del TUEL); ciò renderebbe la motivazione per relationem priva di validità. L'appellante ripropone, infine, le censure in ordine alla corretta quantificazione delle somme dovute a titolo di contributo di ricostruzione, anche alla luce delle ulteriori obbligazioni assunte in forza dell'atto di obbligo.

L'appello è fondato nei termini che seguono.

L'art. 11 della legge n.10/77 è sufficientemente chiaro nel prevedere che la diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del titolare della concessione edilizia è modalità alternativa al pagamento dei soli "oneri di urbanizzazione" - quota parte dei complessivi oneri concessori - ciò a motivo del collegamento dei primi con i costi ingenerati in capo all'amministrazione dall'iniziativa edificatoria.

Tuttavia, l'art. 7 della medesima fonte prevede (con formulazione tassativa, di stretta interpretazione) che "per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti", il contributo concessorio connesso al costo di costruzione non è dovuto qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo (poi descritta nelle norme seguenti).

Con riferimento al caso di specie, a mezzo della convenzione edilizia (rep. 63239, racc. 27328), versata in atti, le parti hanno testualmente pattuito che la parte privata si obblighi "ai fini di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ad applicare agli alloggi da realizzare nell'ambito dell'intervento, i prezzi di vendita di cui.....allo schema di convenzione tipo allegato alla delibera del Consiglio regionale d'Abruzzo n. 111/11 del 30 dicembre 1988.....Il costo medio di cessione, per le caratteristiche tipologiche e per il grado di finitura (il tutto come descritto negli elaborati progettuali), non potrà eccedere la misura di Euro.1.025,63 per metro quadro di superficie....5. Gli acquirenti degli alloggi dovranno: a) di essere cittadini dell'Unione; b) di non essere titolari, al momento della stipula dell'atto di alienazione, del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o di abitazione su altro alloggio ubicato nel Comune di Chieti; c) di non avere ottenuto in locazione, in proprietà o patto di futura vendita altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato dello Stato".

La convenzione dà parimenti atto che "la debenza o meno del contributo relativo al costo di costruzione sarà oggetto di ulteriore apposita determinazione integrativa, in quanto l'interpretazione dell'art. 8 lett. b) del DM 12/12/1994 è stata demandata dalla Commissione di vigilanza, istituita dall'art. 12 dell'accordo di programma...".

Secondo l'appellante, la Commissione di vigilanza avrebbe errato nel ritenere comunque dovuto il costo di

costruzione, l'amministrazione avrebbe conseguentemente errato nel richiederlo ed il giudice di prime cure, del pari, nel non rilevare l'esistenza di un accordo solutorio in tal senso.

Il motivo merita condivisione. La pattuizione della quale si è sopra fatto cenno, contiene tutti gli elementi per poter beneficiare dell'esenzione: a) esplicito riferimento all'art. 7 della legge 10/77; b) richiamo alla convenzione tipo approvata dalla Regione; c) esplicita accettazione di vincoli in ordine al prezzo della futura cessione degli alloggi; d) limitazione della platea dei possibili acquirenti. Dinanzi a siffatto quadro, non appare chiaro, invero, quale sia il fattore dirimente che induca l'amministrazione ad affermare che le pattuizioni non sono riferibili ad edilizia convenzionata ai sensi del richiamato art. 7.

Né può oltremodo valorizzarsi il contenuto della norma convenzionale che demanda alla Commissione di vigilanza lo scioglimento del dubbio, evidentemente postosi ab initio. Tale organismo è stato, a ben vedere, investito non di un potere decisorio, ma di un qualificato compito esegetico in ordine all'esatta portata dell'art. 8 lett. b) del DM 12/12/1994 in tema di scomputabilità degli oneri. Inoltre, la questione, sebbene astrattamente rilevante, non appare decisiva rispetto ai fatti di causa, atteso che l'esenzione dal contributo connesso al costo di costruzione discende direttamente dalla legge in ragione delle finalità sociali dell'edilizia residenziale convenzionata, e non attiene alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione (cd scomputo).

B. In ordine all'appello della sentenza 923/08:

L'appello avverso la seconda sentenza avente ad oggetto l'ingiunzione fiscale finalizzata alla riscossione delle somme è ovviamente fondato in ragione dei vizi derivati dal provvedimento costituente la ragione di credito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

(Torna su)P.Q.M.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie e, per l'effetto, in riforma delle sentenze gravate, annulla gli atti impugnati.

Condanna, in solido, il Comune di (OMISSIS) e la OMISSIS Srl al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che in via forfettaria liquida in Euro. 4.000 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile e 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 GIU. 2012

6. IMU - Aggiornamenti.

Risoluzione - Ministero dell'Economia e delle Finanze - 05/06/2012 , n. 53/E - .

EPIGRAFE

Agenzia delle Entrate

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24EP", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni

Art.1

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, disciplina l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU).

In particolare, l'articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che "il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ...".

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2012 , è stata estesa la modalità di versamento "F24EP" per consentire agli enti pubblici il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).

Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "350E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
- "351E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
- "352E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO";
- "353E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- "354E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
- "355E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
- "356E" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
- "357E" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
- "358E" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "IMU" (valore G), con l'indicazione:

- nel campo "codice", del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nel campo "estremi identificativi", nessun valore;
- nel campo "riferimento A" (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra "A" (acconto), "S" (saldo), "U" (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra "R" (ravvedimento) oppure "N" (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra "V" (immobili variati) oppure "N" (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
- nel campo "riferimento B", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

IL DIRETTORE CENTRALE

Comunicato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - 24/05/2012 , n. 69/E -

EPIGRAFE

Agenzia delle Entrate

Imu, poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte

Art.1

Le deleghe di pagamento già compilate senza l'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif." sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). Con l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l'acconto dell'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012).

Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all'IMU si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l'acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102).

Le deleghe di pagamento già compilate senza l'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif." sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).